

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 dicembre 2020, n. 2068

Approvazione dello schema di “Accordo di Programma per l’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nella Regione Puglia”.

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente avv. Anna Grazia Maraschio, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari D.A. Battista e F. Longo, confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

- la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, ha come obiettivo quello di mantenere e possibilmente migliorare lo stato di qualità dell’aria per salvaguardare le popolazioni, la vegetazione e gli ecosistemi nel loro complesso;
- il Governo italiano con il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, come modificato dal successivo decreto n. 250/2012, ha recepito la Direttiva 2008/50/CE. Al comma 1 dell’art. 5 del D. Lgs. n. 155/2010 e s.m.i. è indicato che la Regione provvede alla valutazione della qualità dell’aria ambiente;
- la Regione Puglia, con Legge Regionale n. 52 del 30 dicembre 2019, all’art. 31 “Piano regionale per la qualità dell’aria”, ha stabilito che *“Il Piano regionale per la qualità dell’aria (PRQA) è lo strumento con il quale la Regione Puglia persegue una strategia regionale integrata ai fini della tutela della qualità dell’aria nonché ai fini della riduzione delle emissioni dei gas climalteranti”*. Il medesimo articolo 31 della L.R. n. 52/2019 ha enucleato i contenuti del Piano Regionale per la Qualità dell’Aria prevedendo che detto piano:
 - contenga l’individuazione e la classificazione delle zone e degli agglomerati di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e successive modifiche e integrazioni (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa) nonché la valutazione della qualità dell’aria ambiente nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle tecniche di misurazione stabiliti dal d.lgs. 155/2010 e s.m.e.i.;
 - individua le postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria ambiente nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di valutazione e misurazione della qualità dell’aria ambiente e ne stabilisce le modalità di gestione;
 - definisce le modalità di realizzazione, gestione e aggiornamento dell’inventario regionale delle emissioni in atmosfera;
 - definisce il quadro conoscitivo relativo allo stato della qualità dell’aria ambiente ed alle sorgenti di emissione;
 - stabilisce obiettivi generali, indirizzi e direttive per l’individuazione e per l’attuazione delle azioni e delle misure per il risanamento, il miglioramento ovvero il mantenimento della qualità dell’aria ambiente, anche ai fini della lotta ai cambiamenti climatici, secondo quanto previsto dal d.lgs. 155/2010 e s.m.e.i.;
 - individua criteri, valori limite, condizioni e prescrizioni finalizzati a prevenire o a limitare le emissioni in atmosfera derivanti dalle attività antropiche in conformità di quanto previsto dall’articolo 11 del d.lgs. 155/2010 e s.m.e.i.;
 - individua i criteri e le modalità per l’informazione al pubblico dei dati relativi alla qualità dell’aria ambiente nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale);
 - definisce il quadro delle risorse attivabili in coerenza con gli stanziamenti di bilancio;
 - assicura l’integrazione e il raccordo tra gli strumenti della programmazione regionale di settore. Al

comma 2 dello stesso articolo è sancito che “alla approvazione del PRQA provvede la Giunta regionale con propria deliberazione, previo invio alla competente commissione consiliare.”.

CONSIDERATO CHE:

- la Regione Puglia, antecedentemente alle disposizioni del 2010, si era già dotata di un Piano Regionale della Qualità dell’Aria adottato con Regolamento Regionale n. 06 del 21 maggio 2008;
- a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 155 del 13 agosto 2010 e smi, con Deliberazione di Giunta regionale n. 2979 del 29 dicembre 2011 l’Amministrazione regionale ha inteso “*individuare le zone e gli agglomerati in cui risulta suddiviso il territorio regionale ai fini della protezione della salute umana, secondo i criteri stabiliti dal D.lgs. 155/2010, art. 3, Appendice 1, come riportato nell’Allegato 1*” e “*classificare le suddette zone ed agglomerati per la valutazione della qualità dell’aria, secondo i disposti di cui al D.lgs. 155/2010, art. 4, in funzione delle soglie di valutazione, come riportato nell’ Allegato 2*” per il successivo invio al Ministero dell’Ambiente e del Territorio e del Mare per la conseguente formale approvazione secondo quanto prescritto dal comma 3, art. 3 del medesimo decreto;
- con successiva Deliberazione di Giunta regionale n. 2420 del 16 dicembre 2013 l’Amministrazione Regionale ha provveduto ad approvare “*i documenti contenenti la zonizzazione del territorio regionale ai sensi del D.Lgs. 155/2010 e la relativa classificazione di zone ed agglomerati come integrati a valle delle osservazioni trasmesse dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (Allegati n.1 e n.2)*” e “*il Programma di Valutazione (PdV) comprensivo di adeguamento della Rete Regionale della Qualità dell’Aria (RRQA) della Regione Puglia al D.Lgs. 155/10 (allegato n. 3)*”, visto il conclusivo positivo riscontro fornito dal Ministero dell’Ambiente e del Territorio e del Mare. Con specifico riferimento poi alla Rete Regionale della Qualità dell’Aria - ai sensi dell’art. 5 comma 7 D.Lgs. 155/2010 e smi - Arpa Puglia è stato individuato soggetto gestore.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- con Deliberazione di Giunta regionale n. 774 del 15 maggio 2018 avente ad oggetto “Riedizione del Piano Regionale di Qualità dell’Aria (PRQA) di cui al D.lgs. n. 155/2010 e ss.mm.ii. Finalità generali ed obiettivi di Piano” la Regione Puglia ha dato avvio alla riedizione del Piano Regionale della Qualità dell’Aria;
- con successiva Deliberazione di Giunta regionale n. 2436 del 30 dicembre 2019 la Regione Puglia ha preso atto dei contenuti dell’allegato 1 “Documento programmatico preliminare” e allegato 2 “Rapporto preliminare di orientamento” comprensivo del “Questionario per la consultazione preliminare” e dell’“Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territoriali e del pubblico interessato” quali documenti previsti dall’articolo 9 comma 1 della L.R. n. 44/2012 e smi, dando avvio al procedimento di consultazione preliminare dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati ai sensi della L.R. n. 44/2012;
- con DGR n. 1063 del 09 luglio 2020 la Regione Puglia ha provveduto ad approvare la “Classificazione di zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente” (art. 4 del D.Lgs. n. 155/10 e ss.mm.ii.).

Preso atto che gli uffici regionali e quelli del competente Ministero hanno condiviso lo schema dell’Accordo, allegato al presente provvedimento, predisposto dal MATTM ed inviato per la sottoscrizione alla Regione Puglia in data 1 dicembre 2020, inteso a realizzare forme di collaborazione sulla tematica in questione.

Per tutto quanto sopra esposto si ritiene necessario approvare lo schema del documento recante “*Accordi di programma per l’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nella Regione Puglia*”, con il quale vengono individuate una serie di interventi da porre in essere nei settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti, ai fini del miglioramento della qualità dell’aria ambiente e del contrasto all’inquinamento

atmosferico. Tali azioni sono altresì necessarie ai fini del perseguimento degli obiettivi previsti nel Piano regionale per la qualità dell'aria, nelle more della sua definitiva approvazione.

Garanzia di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in quanto applicabili. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2001 e s.m.i e della l.r. n. 28/01 e s.m.i

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4, lett. d) della l.r. n. 7/1997, ed in particolare:

- **di fare propria ed approvare** la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, che qui si intende integralmente riportata;
- **di approvare** lo schema di Accordo di Programma, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Puglia, per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria, allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante;
- **di demandare** al Presidente della Regione Puglia la sottoscrizione dell'"Accordo di Programma per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Puglia";
- **di demandare** a successiva deliberazione di giunta regionale l'organizzazione finalizzata all'attuazione degli interventi contemplati nell'"Accordo di Programma per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Puglia";
- **di individuare** nel Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio il coordinamento dell'attuazione dell'"Accordo di Programma per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Puglia";
- **di trasmettere** il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed alla Presidenza della Giunta regionale;
- **di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale dell'"Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

I funzionari

Ing. Daniela Antonella BATTISTA

Ing. Francesco LONGO

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le osservazioni ai sensi del combinato disposto dagli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015.

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
(ing. Barbara VALENZANO)

L'Assessora alla Qualità dell'Ambiente
(avv. Anna Grazia MARASCHIO)

LA GIUNTA

- **udita** la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente,
- **vista** la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei funzionari, del Dirigente del Servizio e dal Direttore del Dipartimento,
- ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- **di fare propria ed approvare** la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, che qui si intende integralmente riportata;
- **di approvare** lo schema di Accordo di Programma, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Puglia, per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria, allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante;
- **di demandare** al Presidente della Regione Puglia la sottoscrizione dell'“Accordo di Programma per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Puglia”;
- **di demandare** a successiva deliberazione di giunta regionale l'organizzazione finalizzata all'attuazione degli interventi contemplati nell'“Accordo di Programma per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Puglia”;
- **di individuare** nel Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio il coordinamento dell'attuazione dell'“Accordo di Programma per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Puglia”;
- **di trasmettere** il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed alla Presidenza della Giunta regionale;
- **di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale dell'“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Giovanni Campobasso

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Michele Emiliano

Firmato digitalmente da:Barbara Valenzano
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data:07/12/2020 10:47:00

***ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE DI
MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ
DELL'ARIA NELLA REGIONE PUGLIA***

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
(di seguito, Ministero dell'ambiente)

e

il Presidente della Regione Puglia
(di seguito, Regione Puglia)

VISTA la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE;

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, ai sensi del quale, se presso una o più aree all'interno di zone o agglomerati, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, le Regioni e le Province autonome adottano un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento ed a raggiungere i valori limite nei termini prescritti;

CONSIDERATO che, presso diverse zone ed agglomerati del territorio nazionale, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per il materiale particolato PM₁₀ ed il biossido di azoto NO₂;

CONSIDERATO che, con sentenza del 19 dicembre 2012 (causa C-68-11), la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha condannato l'Italia per non aver provveduto, negli anni 2006 e 2007, ad assicurare che le concentrazioni di materiale particolato PM₁₀ rispettassero i valori limite fissati dalla direttiva 1999/30/CE in numerose zone e agglomerati del territorio italiano;

CONSIDERATO che la Commissione europea ha avviato due procedure di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE, in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite rispettivamente del materiale particolato PM₁₀ (procedura di infrazione n. 2014/2147) e del biossido di azoto NO₂ (procedura di infrazione n. 2015/2043) sul territorio italiano, di cui una, quella relativa al materiale particolato PM₁₀, anche riferita alla Regione Puglia;

CONSIDERATO che la Commissione Europea ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia dell'UE per il mancato rispetto dei valori limite di concentrazione di PM10 e di NO₂ rispettivamente in data 17 maggio 2018 e 7 marzo 2019, e che per la procedura di infrazione relativa al PM10 si è già pervenuti a condanna con sentenza del 10 novembre 2020 (causa C-644);

CONSIDERATO che la Regione Puglia, antecedentemente alle disposizioni del 2010 intervenute con D.Lgs. n. 155/2010 e s.m.i., si era già dotata di un Piano Regionale della Qualità dell'Aria adottato con Regolamento Regionale n. 06 del 21 maggio 2008;

CONSIDERATO che, con Deliberazione di Giunta regionale n. 2420 del 16 dicembre 2013, l'Amministrazione Regionale ha approvato *“i documenti contenenti la zonizzazione del territorio regionale ai sensi del D.Lgs. 155/2010 e la relativa classificazione di zone ed agglomerati come integrati a valle delle osservazioni trasmesse dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (Allegati n.1 e n.2)”* e *“il Programma di Valutazione (PdV) comprensivo di adeguamento della Rete Regionale della Qualità dell'Aria (RRQA) della Regione Puglia al D.Lgs. 155/10 (allegato n. 3)”*, visto il conclusivo positivo riscontro fornito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta regionale n. 774 del 15 maggio 2018 avente ad oggetto *“Riedizione del Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA) di cui al D.lgs. 155/2010 e ss.mm.ii. Finalità generali ed obiettivi di Piano”* la Regione Puglia ha avviato la riedizione del Piano Regionale della Qualità dell'Aria;

VISTA la Legge Regionale n. 52 del 30.11.2019 della Regione Puglia secondo cui *“Il Piano regionale per la qualità dell'aria (PRQA) è lo strumento con il quale la Regione Puglia persegue una strategia regionale integrata ai fini della tutela della qualità dell'aria nonché ai fini della riduzione delle emissioni dei gas climalteranti”*;

CONSIDERATO che con successiva Deliberazione di Giunta regionale n. 2436 del 30 dicembre 2019 la Regione Puglia ha preso atto dei contenuti dell'allegato 1 *“Documento programmatico preliminare”* e allegato 2 *“Rapporto preliminare di orientamento”* comprensivo del *“Questionario per la consultazione preliminare”* e dell'*“Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territoriali e del pubblico interessato”* quali documenti previsti dall'articolo 9 comma 1 della L.R. n. 44/2012 e s.m.i., dando avvio al procedimento di consultazione preliminare dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati ai sensi della L.R. n. 44/2012;

CONSIDERATO che tra i macro-obiettivi individuati nel succitato Documento programmatico preliminare di cui alla DGR. 2436 del 30.12.2019, si annoverano il conseguimento di livelli di qualità dell'aria, la riduzione delle emissioni per il biossido di zolfo (SO₂), gli ossidi di azoto (NO_x), i composti organici volatili non metanici (COVNM), l'ammoniaca (NH₃), ed il materiale particolato PM_{2,5} al 2020 e al 2030, con raggiungimento dei livelli intermedi entro il 2025, nonché l'abbattimento della percentuale di popolazione esposta a superamenti dei valori limite del biossido di azoto NO₂ e del materiale particolato PM₁₀;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1063 del 09 luglio 2020 recante *“Approvazione della “Classificazione di zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente” (art. 4 del D.Lgs. n. 155/10 e ss.mm.ii.)”* con la quale è stata approvata la nuova classificazione regionale trasmessa da Arpa Puglia ed ottenuta dai dati di qualità dell'aria registrati dalla Rete di monitoraggio della qualità dell'aria della Regione Puglia nel periodo 2014-2018;

CONSIDERATO che, secondo la vigente classificazione, permangono criticità per gli inquinanti materiale particolato PM₁₀, ossidi di azoto NO_x e Ozono sul territorio della Regione Puglia ed in particolare nelle zone Collinare (IT1611), Pianura (IT1612), Industriale (IT1613) e Agglomerato di Bari (IT1614);

CONSIDERATO che la Zona industriale IT1613, costituita dai Comuni di Brindisi e Taranto, risente delle emissioni industriali dei poli produttivi e nella Zona IT1614, costituita dall'agglomerato di Bari e dai comuni limitrofi, insistono attività industriali importanti;

CONSIDERATO che nella Regione Puglia le fonti emissive responsabili delle criticità sono prioritariamente emissioni industriali, traffico veicolare, traffico portuale e combustione di biomassa;

CONSIDERATO che l'articolo 272-*bis* del d.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene nelle autorizzazioni, è necessario individuare gli strumenti che consentano, alle Autorità competenti al rilascio dei provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale, di valutare gli impatti olfattivi delle emissioni degli impianti che soggiacciono alla disciplina AIA;

CONSIDERATO che si rende necessario incrementare le azioni già intraprese ai fini del perseguimento dei succitati obiettivi, anche nelle more del completamento dell'iter di approvazione del Piano regionale per la Qualità dell'Aria;

CONSIDERATO quindi che occorre attivare, attraverso un apposito accordo, importanti misure di miglioramento della qualità dell'aria da applicare nel territorio della Regione Puglia, in aggiunta alle misure già previste nell'attività di governo regionale, anche grazie al reperimento e al riorientamento delle risorse necessarie a sostenere tali misure;

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

convengono e sottoscrivono quanto segue

Articolo 1

Oggetto

1. Con il presente accordo le Parti individuano una serie di interventi comuni da porre in essere, in concorso con quelli previsti dalle norme vigenti, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti, ai fini del miglioramento della qualità dell'aria ambiente e del contrasto all'inquinamento atmosferico.
2. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente accordo la Parti promuovono, per quanto di rispettiva competenza, il reperimento di nuove risorse ed il riorientamento di quelle disponibili.

Articolo 2

Impegni della Regione Puglia

1. Ai fini del presente accordo, la Regione Puglia si impegna a:
 - a) approvare, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, mediante deliberazione di giunta regionale, un atto di indirizzo alle Autorità Competenti in materia di AIA, che facoltizzi le stesse a richiedere, in sede di rilascio, rinnovo e riesame, modifiche sostanziali delle AIA, prioritariamente per le installazioni di cui ai punti 1, 4, 5, 6.5, 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la presentazione di uno studio di impatto odorigeno finalizzato all'individuazione e caratterizzazione delle sorgenti odorigene significative ed alla stima dell'impatto olfattivo delle emissioni mediante l'implementazione di idonei modelli matematici di dispersione in atmosfera;
 - b) approvare, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, mediante deliberazione di giunta regionale, un atto di indirizzo alle Autorità Competenti in materia di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale/Valutazione di impatto ambientale/Autorizzazione Integrata Ambientale, che facoltizzi le stesse a richiedere, in sede di rilascio, rinnovo e riesame, modifiche sostanziali delle AIA, la presentazione di uno studio per la valutazione degli scenari futuri della qualità dell'aria utilizzando una catena modellistica coerente con le previsioni d'impatto, che dimostri che le emissioni

derivanti dalla realizzazione di tali progetti non comportano un peggioramento della qualità dell'aria;

- c) rafforzare, entro gennaio 2022, la comunicazione tra pubblica amministrazione e cittadino sui temi della qualità dell'aria mediante lo sviluppo e l'efficientamento del portale informatico regionale;
- d) realizzare, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, una piattaforma dinamica, interattiva ed immediata che permetta agli utenti la consultazione, anche in modalità cartografica, l'analisi multidimensionale e l'esportazione in locale delle stime sulle emissioni in atmosfera, degli indicatori ambientali e delle molestie olfattive, sottoforma di report e grafici predefiniti che possano essere personalizzati direttamente dagli utilizzatori;
- e) realizzare, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, un progetto inerente le campagne di informazione e sensibilizzazione della popolazione sui comportamenti a minor impatto sulla qualità dell'aria con particolare riferimento al materiale particolato PM10 derivante dal riscaldamento domestico a biomassa;
- f) realizzare, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, una campagna informativa sui canali di incentivazione attivi a livello nazionale per la sostituzione delle vecchie stufe alimentate a biomassa (Ecobonus, Conto termico 2.0, Sismabonus, ecc.), coinvolgendo tutti gli attori interessati (amministratori di condominio, imprese edili, commercialisti, istituti finanziari), con la finalità di ridurre le emissioni prodotte dal settore del riscaldamento domestico;
- g) avviare, entro dodici mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, le procedure locali per l'acquisto di mezzi destinati al rinnovo dei parchi autobus utilizzati per il TPL (urbano e extraurbano), prevalentemente con alimentazione elettrica, a metano, idrogeno e le relative infrastrutture;
- h) avviare, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, attività di promozione degli interventi di mobilità alternativa, mediante la realizzazione di velostazioni all'interno o in prossimità delle stazioni ferroviarie e di piste ciclabili, collegate a nodi di interscambio modale, e di incentivazione alla redazione dei Piani della Mobilità Ciclistica degli enti locali;
- i) procedere, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, all'implementazione delle attività di incentivazione alla redazione dei Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile (PUMS) da parte delle Amministrazioni Comunali;
- j) introdurre, entro dodici mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, nei Comuni individuati dalla Regione Puglia sulla base dei superamenti dei valori limite o valori obiettivo previsti dalla normativa vigente in materia di qualità dell'aria, limitazioni all'utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomassa aventi una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" ai sensi del D.M. 186 del 7 novembre 2017;
- k) avviare, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, un progetto per la verifica dell'efficacia sito specifica dell'utilizzo di pavimentazione

fotocatalitica con rivestimento in biossido di titanio (TiO₂), da realizzarsi in un'area urbana soggetta ad intenso traffico veicolare, con la finalità di valutare l'eventuale riduzione di inquinanti determinata dalla installazione di pavimentazione fotocatalitica e, conseguentemente, la possibilità di estendere ad altre aree urbane tale tipologia di rivestimento;

- l) avviare, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, un progetto per lo sviluppo di aree verdi e sistemi di biorisanamento in accordo con le Amministrazioni comunali ad elevata vocazione industriale o elevata densità di traffico veicolare;
- m) partecipare, nel corso dell'anno 2021, con il supporto tecnico dell'ARPA Puglia, ai laboratori tematici di approfondimento organizzati dal Ministero dell'ambiente nell'ambito della Linea di intervento denominata L4 "Sviluppo e diffusione di procedure per il contenimento delle emissioni in atmosfera derivanti dalla combustione di biomassa ad uso civile" del Progetto CREIAMO PA ("Competenze e Reti per l'Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA"), finanziato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 per migliorare la qualità e l'efficacia nell'attuazione delle politiche ambientali ai vari livelli di gestione.

Articolo 3

Impegni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si impegna a:

- a) contribuire, con risorse fino ad un massimo di 4 milioni di euro, all'attuazione, da parte della Regione Puglia, di uno o più impegni di cui all'articolo 2, comma 1;
- b) attivare le opportune interlocuzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine di valutare la possibilità di aggiornare le tasse automobilistiche utilizzando il criterio del bonus-malus;
- c) promuovere iniziative, anche di carattere legislativo, al fine di accelerare, nel breve periodo, la progressiva diffusione di veicoli a basse e/o nulle emissioni in luogo di veicoli diesel e, nel medio periodo, la riduzione del numero di veicoli circolanti nelle aree urbane incentivando sistemi di mobilità alternativa;
- d) assicurare che, per tutte le proposte di propria competenza relative a disposizioni di spesa e provvedimenti attuativi di disposizioni di spesa in materia di qualità dell'aria, sia valutata come prioritaria l'attribuzione di risorse per le finalità previste dal presente accordo;

e) promuovere presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una proposta di modifica del decreto legislativo 285/1992, finalizzata ad includere gli aspetti relativi alla tutela dell'ambiente nelle procedure di determinazione dei limiti di velocità;

f) attivare le opportune procedure di concertazione con il Ministero dello sviluppo economico al fine di aggiornare il decreto ministeriale 16 febbraio 2016, in materia di "conto termico", e l'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, in modo da assicurarne la preferenze verso l'installazione di generatori di calore a biomassa aventi la certificazione con classe di qualità non inferiore a 4 stelle di cui al DM 7 novembre 2017 n. 186 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide".

Articolo 4

Monitoraggio e attuazione dell'accordo

1. Ai fini del monitoraggio dell'attuazione del presente accordo è istituito, presso il Ministero dell'ambiente, un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti di ciascuna Parte a cui possono partecipare anche i rappresentanti dei Comuni delle zone interessate dall'attuazione dell'accordo stesso, avente il compito di effettuare periodicamente, comunque almeno una volta ogni sei mesi, una ricognizione in merito all'esecuzione degli impegni previsti dagli articoli 2 e 3 e di formulare proposte alle Parti relative all'integrazione o all'estensione dell'accordo ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 5

Integrazione o estensione dell'accordo

1. Con successivo atto integrativo le Parti possono concordare integrazioni o estensioni del presente accordo dirette ad individuare ulteriori misure da attuare ai fini previsti dall'articolo 1.

Articolo 6

Trasferimento e rendicontazione dei contributi

1. Con decreto del Direttore della direzione generale per il clima, l'energia e l'aria o di altra direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, saranno stabilite le modalità di trasferimento rendicontazione ed eventuale revoca delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1 lettera a).

Articolo 7
Informazione del pubblico

1. Al fine di assicurare l'informazione del pubblico in merito ai contenuti del presente accordo, le Parti provvedono a pubblicarne il testo sui propri siti internet istituzionali.
2. Ciascuna Parte assicura un'adeguata conoscenza al pubblico delle misure che ha adottato in attuazione dei provvedimenti, delle proposte, dei documenti e degli studi elaborati ai sensi del presente accordo.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Sergio Costa

Il Presidente della Regione Puglia
Michele Emiliano
